

“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2015

ART. 1

PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Nucleo di Valutazione", costituito ai sensi di legge.

ART. 2

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. In relazione al numero di dipendenti presenti nell'Ente si ritiene che il Nucleo di Valutazione sia costituito da due soggetti:
 - a. Il segretario comunale;
 - b. Un componente esterno nominato dal Sindaco, con proprio decreto, sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto a valutazione.
 2. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
 3. Possono essere nominati componenti del Nucleo:
 - a. i Segretari Comunali e Generali di altri Enti Locali;
 - b. Responsabili di Area di altre Amministrazioni Pubbliche, purché in possesso di comprovata esperienza pluriennale maturata nel campo del management, dell'organizzazione e del personale, della pianificazione e controllo di gestione, della progettazione e/o gestione di sistemi di valutazione della performance e del personale;
 - c. i liberi professionisti, in possesso di Diploma di Laurea Specialistica (o di laurea conseguita nel precedente ordinamento degli studi) in materia giuridiche e/o economiche e/o ingegneria gestionale, in possesso di competenze e conoscenze professionali relative al funzionamento di sistemi organizzativi ed aziendali complessi, con comprovata e documentata esperienza giuridico - organizzativa triennale presso Enti Pubblici e/o aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di un titolo di studio postuniversitario e/o di specifica formazione professionale in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance.
 4. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni all'ente o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che comunque svolgano un'attività in conflitto di interessi con l'ente. Non possono, altresì, essere nominati componenti del Nucleo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
 5. Non può essere nominato chi abbia raggiunto la soglia dell'età della pensione.
 6. I componenti esterni sono nominati fra i soggetti, aventi i requisiti indicati nel precedente comma 3, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.
 7. La scelta avviene mediante la valutazione dei *curricula* professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio, effettuati dal Sindaco.
 8. I *curricula* dei componenti del Nucleo di Valutazione sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione.
 9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica 2 anni. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione può essere rinnovato.
-

10. La revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere, altresì, motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.
11. Decade dall'incarico e deve essere sostituito il componente nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che comportano limitazioni alla libertà personale, condanne ed altre cause che determinano la decadenza dalle cariche elettive. Alla sostituzione del componente decaduto, revocato, dimissionario o cessato per qualunque causa nel corso del triennio provvede il Sindaco, entro 10 giorni dalla data in cui è data comunicazione, o si ha conoscenza, del fatto della cessazione, procedendo alla nomina di altro componente per il residuo periodo di durata del mandato del Nucleo in carica.
12. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici (Nuclei di Valutazione) già istituiti a tali fini in altre Amministrazioni.

ART. 3

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Nucleo di Valutazione si insedia entro 10 (dieci) giorni dalla nomina.
2. Nella prima seduta i componenti il Nucleo prendono visione dell'elenco dei responsabili di area e del personale e verificano l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, dando atto a verbale di tale verifica.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente di cat. D, incaricato con provvedimento del Segretario Generale.
4. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e di indipendenza e riferisce esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta.
5. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività prevalentemente in forma collegiale; le riunioni del Nucleo di Valutazione sono comunque validamente costituite anche in presenza di un solo altro componente.
6. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ad ogni dato, informazione o documento in possesso dell'ente, può effettuare verifiche dirette e richiedere, agli uffici tutti, oralmente o per iscritto, tutte le informazioni, i dati, il materiale e la documentazione ritenuti necessari e/o utili per l'assolvimento delle funzioni attribuite. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
7. Il Nucleo può segnalare agli organi di vertice (Sindaco e Giunta) le proposte che ritenga più idonee al fine di pervenire ad una più efficace organizzazione della strutture anche al fine di risolvere eventuali criticità emerse nel corso della gestione.
8. Per l'esercizio della propria attività il Nucleo di valutazione può avvalersi di un contingente di personale individuato con atto di Giunta Comunale.
9. Nella sua prima seduta il nucleo elegge il Presidente.
10. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.

ART. 4

FUNZIONI

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del d.lgs. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di valutazione con le seguenti finalità:
 - a. valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
-

- b. verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi del d.lgs. 150/2009;
 - c. collaborazione con l'amministrazione, con i dirigenti e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
 - d. certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e comma 4 del medesimo contratto;
 - e. certificazioni relative alla trasparenza in riferimento al D. Lgs. 33/2013;
 - f. invia al Sindaco la relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
 - g. elabora e presenta al Sindaco la proposta di valutazione annuale dei responsabili di area e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione ed incentivazione;
 - h. ogni altra competenza prevista dalla specifica materia.
2. La valutazione delle posizioni organizzative si basa sulle autovalutazioni dei responsabili che devono essere inviate al nucleo entro una data stabilita dall'ufficio personale.
3. Il Nucleo prima di procedere ad una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che può essere assistito da una persona di fiducia.

ART. 6

COMPENSI

1. Il compenso annuale omnicomprensivo, da corrispondere ai componenti esterni il Nucleo di Valutazione, viene determinato con il Decreto di nomina dal Sindaco nell'importo massimo di €. 1.000,00 annui.
2. Non è previsto il rimborso delle spese di trasferta che restano ad esclusivo carico del componente.
3. L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 6, c.3 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, oneri ed I.V.A..
4. Detto compenso non verrà erogato al Segretario comunale di questo Ente, ritenendo la prestazione assorbita dal trattamento economico.
5. Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide all'unanimità.
6. Il responsabile dell'area finanziaria/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.

ART. 7

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI DELL'ATTIVITÀ

1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai Settori ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
 2. Il nucleo di valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della
-

funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

ART. 8

SEDE

1. Il nucleo di valutazione ha sede presso la Segreteria Generale del Comune che assicura le esigenze di segreteria.

ART. 9

REQUISITI

1. Il componente deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa, nelle materie correlate al pubblico impiego, nel campo del management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, della pianificazione e dei controlli nelle pubbliche amministrazioni.
2. Nello specifico dovrà essere in possesso di:
 - a. adeguato titolo di studio;
 - b. adeguate esperienze professionali;
 - c. altri requisiti.

ART. 10

TITOLO DI STUDIO

1. È requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo il previgente ordinamento degli studi universitari.
2. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:
3. laurea in economia, scienze politiche o in giurisprudenza;
4. laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario (quali: dottorato di ricerca, master di II livello, scuola di specializzazione di durata biennale o triennale) in management, organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pianificazione e controllo di gestione delle pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle performance, diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
5. laurea in altra disciplina unitamente ad un'esperienza professionale, di almeno 5 (cinque) anni.

ART. 11

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1. Il componente ESTERNO deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: dell'esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni in posizioni di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e misurazione/valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico amministrativo – maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale o titolarità di area di posizione organizzativa in enti privi di dirigenza)
-

- apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali, segretario generale di Comuni e Province;
2. Per i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 lettera c), l'attività di cui al precedente comma dovrà essere stata esercitata per almeno 5 (cinque) anni.

ART. 12

ALTRI REQUISITI

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso:
 - cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - non aver superato la soglia dell'età della pensione;
 - buona e comprovata conoscenza almeno di una lingua straniera;

ART. 13

CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

1. Non possono essere nominati coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso gli enti aderenti nel triennio precedente la nomina;
 - c) si trovino, nei confronti degli enti aderenti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
 - f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro gli enti aderenti;
 - g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV o nucleo valutazione prima della scadenza del mandato;
 - h) siano revisori dei conti presso l'ente.

Art. 14 -

ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.
 2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
-